

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

	<i>Pag.</i>
GIUNTA DELLE ELEZIONI	1
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede legislativa</i>	1
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i>	4
<i>In sede legislativa</i>	5
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>Comitato pareri</i>	6
<i>Comunicazioni dei Ministri del Bilancio e delle Partecipazioni Statali</i>	7
<i>In sede legislativa</i>	10
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede legislativa</i>	10
<i>In sede referente</i>	14
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede referente</i>	14
<i>In sede legislativa</i>	19
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede legislativa</i>	20
INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede legislativa</i>	22
<i>In sede referente</i>	23
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede legislativa</i>	23
CONVOCAZIONI	26
RELAZIONI PRESENTATE	27

GIUNTA DELLE ELEZIONI

MERCLEDÌ 26 LUGLIO 1967, ORE 9,30. —
Presidenza del Vicepresidente JACOMETTI.

SOSTITUZIONE DI UN DEPUTATO.

Essendosi reso vacante un seggio nella lista n. 4 (Partito Liberale Italiano) per il Collegio XXVIII (Catania) in seguito alla morte del deputato Gaetano Martino, la Giunta accerta che il candidato Letterio La Spada segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella stessa lista per il medesimo Collegio.

CONVALIDA DI DEPUTATO SUBENTRANTE.

La Giunta decide di proporre la convalida della elezione del deputato Angiola Maria Costa Massucco, subentrato nel collegio XXX (Cagliari).

QUESTIONI DI COMPATIBILITÀ CON IL MANDATO PARLAMENTARE.

La Giunta prende atto delle dimissioni del deputato Giuseppe Sasso dalle cariche di sindaco di Brindisi e di delegato provinciale della Gioventù Italiana, cariche dichiarate incompatibili con il mandato parlamentare.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,55.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCLEDÌ 26 LUGLIO 1967, ORE 11,45. —
Presidenza del Presidente SULLO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo, Sarti.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (4187);

SEMERARO: « Provvidenze a favore dei complessi bandistici » (705);

TERRANOVA CORRADO ed altri: « Norme per favorire la ripresa del teatro lirico e del concertismo » (1910);

ALATRI ed altri: « Ordinamento degli enti autonomi lirico-sinfonici e finanziamento delle attività musicali » (3488).

La Commissione preliminarmente delibera ad unanimità di assumere come testo base per l'esame degli articoli quello già acquisito in sede referente. Successivamente il Presidente ricorda che nella precedente riunione in sede legislativa erano stati approvati l'articolo 1 ed il primo comma dell'articolo 2 nel testo pervenuto dal Senato.

Dopo il secondo comma dell'articolo 2, che è approvato senza modificazioni, la Commissione approva un emendamento Borsari ed altri del seguente tenore: « Non meno del 25 per cento del fondo annuale di cui alla lettera b) del presente articolo è assegnato ai teatri di tradizione e alle istituzioni concertistico-orchestrali di cui al successivo articolo 28. Tale percentuale sarà adeguata, con apposito provvedimento, ogni due anni in rapporto all'aumento dei costi e all'eventuale riconoscimento di altri teatri ed istituzioni concertistico-orchestrali, ai sensi del citato articolo 28. È approvato infine il terzo comma e l'articolo 2 nel suo complesso.

L'articolo 3 è approvato con le seguenti modificazioni: è confermato l'emendamento alla lettera g) già proposto in sede referente dai deputati Simonacci e Quintieri che aumenta da 5 a 6 il numero dei sovrintendenti e che prevede l'aggiunta finale delle seguenti parole: « e il sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma »; dopo il quarto comma è confermato il comma aggiuntivo proposto dal deputato Gorreri del seguente tenore: « il componente di cui alla lettera z) è designato dai teatri di tradizione e quelli di cui alla lettera n) sono designati dalle rispettive categorie di istituzioni e società »; all'ultimo comma è approvato un emendamento Terranova Corrado inteso a sostituire le parole: « la metà » con le parole: « i due terzi ».

Gli articoli 4 e 5 sono approvati nel testo del Senato.

L'articolo 6 è oggetto di vivace discussione, alla quale partecipano i deputati Terranova e Scalia presentatori di un emendamento inteso ad includere nell'elenco degli enti

autonomi lirici il Teatro Massimo Bellini di Catania; il deputato Gorreri presentatore di analogo emendamento concernente il Teatro Regio di Parma; il deputato Viviani Luciana, presentatore di emendamento soppressivo dell'emendamento Simonacci ed altri relativo al riconoscimento del Teatro dell'Opera di Roma (già accolto in sede referente) e di un emendamento subordinato, anche a firma del deputato Abenante, tendente ad analogo riconoscimento per il Teatro San Carlo di Napoli; il deputato Manco presentatore di emendamento inteso a porre sullo stesso piano del riconoscimento fatto al Teatro alla Scala di Milano il Teatro dell'Opera di Roma; i deputati Goehring e Greppi che intervengono in difesa del prestigio della Scala; e il deputato Simonacci il quale sostiene le ragioni del suo emendamento già accolto in sede referente.

Dopo interventi del relatore e del Sottosegretario Sarti è votato a scrutinio segreto e respinto l'emendamento soppressivo Viviani; sono quindi respinti anche gli altri emendamenti.

L'articolo 6 è pertanto approvato nel testo già adottato in sede referente, con la inclusione cioè del comma aggiuntivo proposto dai deputati Simonacci, Quintieri, Zincone e Greppi del seguente tenore: « Al Teatro dell'Opera di Roma è riconosciuta una particolare considerazione per la funzione di rappresentanza svolta nella sede della capitale dello Stato ».

L'articolo 7 è approvato nel testo del Senato.

L'articolo 8 è approvato con una modifica al primo comma proposta dal Relatore, intesa a riconoscere, ove esistenti, i centri di formazione professionale.

Gli articoli 9 e 10 sono approvati nel testo del Senato.

L'articolo 11 è sdoppiato in due articoli, uno relativo al sovrintendente e uno relativo al direttore artistico, la procedura della nomina del quale è modificata con l'approvazione di un emendamento Terranova.

Gli articoli 12, 13, 14, 15, 16 sono approvati nel testo del Senato; egualmente l'articolo 17, dopo che sono ritirati gli emendamenti Zincone e Terranova a seguito dell'assicurazione del Sottosegretario Sarti che della questione trattata negli emendamenti stessi sarà tenuto conto nel regolamento di esecuzione. Gli articoli 18 e 19 sono approvati nel testo del Senato.

La Commissione approva nel seguente testo l'articolo 20, confermando gli emendamenti Raia e Gagliardi già accolti in sede referente:

« Per assicurare il coordinamento delle attività musicali sovvenzionate e lo sviluppo

di nuove iniziative tendenti alla diffusione della cultura musicale il Ministro del turismo e dello spettacolo, ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale, in attesa dell'attuazione dell'ordinamento regionale, sentita la Commissione centrale per la musica, promuoverà nelle singole regioni la costituzione di appositi Comitati composti da rappresentanti delle amministrazioni provinciali, degli enti turistici e delle organizzazioni sindacali dello spettacolo nonché dai sovrintendenti degli enti autonomi lirici aventi sede nei capoluoghi di regione ».

Gli articoli 21, 22, 23 e 24 sono approvati nel testo del Senato.

L'articolo 25 è approvato con una modifica, già accolta in sede referente, proposta dal deputato Terranova intesa a stabilire che le sovvenzioni sono assegnate « con decreto » del Ministro.

L'articolo 26 è approvato con un emendamento dei deputati Viviani Luciana e Borsari, aggiuntivo alla fine del terzo comma delle parole: « e delle istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali gestite da Enti pubblici ».

(La seduta sospesa alle ore 14, riprende alle 17).

L'articolo 27 è approvato nel seguente nuovo testo:

« Sono riconosciuti " teatri di tradizione " : Petruzzelli di Bari, Grande di Brescia, Massimo Bellini di Catania, Sociale di Como, Ponghielli di Cremona, Comunale di Ferrara, Sociale di Mantova, Comunale di Modena, Coccia di Novara, Regio di Parma, Municipale di Piacenza, Verdi di Pisa, Municipale di Reggio Emilia, Sociale di Rovigo, comunale di Treviso, nonché Comitato Estate Livornese di Livorno e Ente Concerti Sassari di Sassari.

Sono riconosciute istituzioni concertistiche-orchestrali: Haydn di Bolzano e Trento, AIDEM di Firenze, Angelicum di Milano, Pomeriggio Musicale di Milano, Sinfonica Siciliana di Palermo, Sinfonica di San Remo.

« I teatri di tradizione e le istituzioni concertistiche-orchestrali hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare le attività musicali che si svolgono nel territorio delle rispettive province.

« Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, può con proprio decreto riconoscere la qualifica di « teatro di tradizione » a teatri che dimostrino di aver dato particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali o la qualifica di istituzione concertistico-orchestrale alle istituzioni con complessi

stabili o semistabili a carattere professionale che svolgano annualmente almeno cinque mesi di attività ».

L'articolo 28 è approvato con la seguente aggiunta finale al secondo comma: « impiegate durante l'intera stagione teatrale » e con la sostituzione dell'ultimo comma con la seguente proposta dal deputato Bonea: « Le limitazioni previste nei commi precedenti non si applicano agli artisti stranieri che abbiano svolto attività artistica in Italia per almeno cinque anni ».

Gli articoli 29, 30 e 31 sono approvati nel testo del Senato.

L'articolo 32 è approvato con un emendamento Terranova inteso a stabilire che le sovvenzioni sono assegnate « con decreto » del Ministro e con una aggiunta alla lettera b).

L'articolo 33 è approvato con un emendamento Terranova analogo al precedente.

L'articolo 34 è approvato nel testo del Senato, mentre l'articolo 35 è approvato con una aggiunta riferita al festival internazionale e di musica contemporanea della Biennale di Venezia, proposta dal deputato Di Giannantonio.

L'articolo 36 è approvato nel testo del Senato.

È quindi approvato un articolo aggiuntivo relativo alla trasmissione radiotelevisiva della nuova e nuovissima produzione lirica e sinfonica italiana.

L'articolo 37 è approvato nel testo del Senato.

L'articolo 38 è approvato con un emendamento dei deputati Semeraro e Terranova, inteso ad aumentare a 100 milioni il limite massimo per la concessione dei contributi a favore dei complessi bandistici.

Gli articoli 39 e 40 sono approvati nel testo del Senato, mentre l'articolo 41 è approvato con una modifica alla lettera a) che attribuisce al Consiglio superiore della magistratura la designazione del magistrato di Cassazione.

Gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 sono approvati nel testo del Senato.

Intervengono per dichiarazioni di voto: il deputato Viviani Luciana che annuncia il voto contrario del suo gruppo ribadendo le critiche già svolte in sede di discussione generale pur riconoscendo che sono stati apportati miglioramenti; il deputato Bonea, che dichiara a nome del suo gruppo di votare a favore del disegno di legge nonostante alcune riserve su determinati articoli; i deputati Di Giannantonio e Greppi, che dichiarano il voto favorevole dei rispettivi gruppi dopo aver mes-

so in rilievo la positività della legge che costituisce un primo decisivo passo per la sistemazione del settore; i deputati, Simonacci e Zincone che dichiarano la propria soddisfazione per la normativa concernente il teatro dell'Opera di Roma e Goehring per il teatro alla Scala di Milano: il deputato Semeraro, che annuncia il proprio voto favorevole; il Sottosegretario Sarti il quale dopo aver ringraziato il Presidente e la Commissione per l'impegno e la sollecitudine con cui è stato esaminato il provvedimento, ribadisce gli aspetti salienti del disegno di legge che costituirà un punto fermo e di orientamento nello svolgimento della varia e complessa attività del settore musicale.

È quindi approvato l'articolo 52 senza modificazioni.

Sono poi accolti dal Governo ed approvati cinque ordini del giorno: dei deputati Gorrieri e Terranova a favore di un futuro riconoscimento come Enti autonomi lirici, rispettivamente, del teatro Regio di Parma e del teatro Massino Bellini di Catania; dei deputati Viviani Luciana ed altri su criteri preferenziali nell'assegnazione delle sovvenzioni; dei deputati Pagliarani ed altri sulla inclusione nel regolamento di esecuzione di una norma relativa ai termini di presentazione dei programmi dei teatri di tradizione e ai termini entro i quali saranno ripartiti i fondi ad essi assegnati; dei deputati Martini Maria Eletta ed altri, sul riconoscimento come teatri di tradizione, ai sensi della procedura prevista nell'articolo 27 del disegno di legge, dei teatri: Giglio di Lucca, Donizzetti di Bergamo, Municipale di Padova, Luglio musicale trapanese, « Castello di Lombardia » di Enna.

La Commissione dà quindi mandato alla Presidenza di provvedere al coordinamento delle norme approvate.

Il disegno di legge è infine votato a scrutinio segreto ed approvato.

Sono dichiarate assorbite le proposte di legge Semeraro n. 705, Terranova n. 1910 e Alatri n. 3488.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,15.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1967, ORE 10,20. —
Presidenza del Presidente ZAPPA.

PROPOSTE DI LEGGE:

FORTUNA: « Casi di scioglimento del matrimonio » (2630);

SPAGNOLI ed altri: « Norme sullo scioglimento del matrimonio » (3877).

La Commissione prosegue nell'esame delle due proposte di legge. Interviene il deputato Lucifredi, il quale, premesso che non intende dimostrare la propria contrarietà alla introduzione del divorzio sulla base delle sue convinzioni religiose (che, peraltro, decisamente riafferma) e che, parimenti, non intende affrontare in questa sede l'aspetto giuridico dei due provvedimenti (cioè se per questa materia sia necessaria o meno — come ritiene — una legge costituzionale), precisa che un legislatore responsabile, di fronte a qualsiasi provvedimento da prendere, deve porsi sempre il quesito preliminare e fondamentale se esso giovi o meno al bene comune dei cittadini.

Egli ritiene che il divorzio, qualora fosse introdotto nella nostra legislazione, sarebbe estremamente nocivo per il popolo italiano. A titolo esemplificativo, ritiene che tre possano essere, sotto questo profilo, i motivi rilevanti per escludere la introduzione del divorzio in Italia.

Con il primo argomento tende a dimostrare che, rendendo dissolubile il vincolo, si renderebbe meno meditato e ponderato l'atto della celebrazione del matrimonio. A suo giudizio l'indissolubilità del vincolo si pone come valida remora alla contrazione di matrimoni avventati o improvvisati e sottolinea che, quanto più si agevolano i matrimoni improvvisati, tanto più si accrescono le probabilità di dare vita a famiglie infelici. Ricorda che nell'Unione Sovietica, con una recente disposizione, è stato disposto che la celebrazione del matrimonio avvenga solo dopo sei mesi da una richiesta preliminare.

Il secondo argomento poggia sulla considerazione che il divorzio opera quale elemento di spinta alla disgregazione delle famiglie e moltiplica i casi di crisi familiari. Praticamente il divorzio, mentre ben poco serve a sanare i casi di famiglie già disgregate, aumenta molto il numero dei naufragi, in quanto la possibilità di risolvere il vincolo induce più facilmente i cittadini a buttarsi sulla china della separazione definitiva anche di fronte a modesti dissidi, che diversamente verrebbero con ogni probabilità a comporsi. Fa notare che negli Stati Uniti il divorzio, introdotto come elemento di salvezza per determinati casi, è divenuto elemento disgregatore delle famiglie, in quanto le statistiche danno un divorzio per ogni 18 matrimoni nel 1890 mentre successivamente, attraverso un progressivo e costante aumen-

to, si è arrivati, nel 1964, a un divorzio ogni 3,4 matrimoni.

L'ultimo argomento che sviluppa concerne la posizione dei figli, e mette in evidenza che proprio costoro, senza alcuna loro colpa sarebbero le vittime dirette degli scioglimenti di matrimoni che, anche per questo, si rivelano sommamente dannosi al bene comune.

Avviandosi alla conclusione fa notare che le due proposte di legge, anche se vengono chiamate del « piccolo divorzio », sono in effetti provvedimenti che consentono un illimitato divorzio consensuale, cioè rimesso alla decisione dei coniugi con il solo limite di una dilazione nel tempo, (cinque anni dalla separazione), che è peraltro ben più formale che sostanziale. Afferma che egli si batterà sempre contro l'introduzione di questo istituto nel corpo delle leggi dello Stato italiano, in quanto lo ritiene pregiudizievole al bene comune, in qualunque forma l'istituto stesso sia strutturato, ed il suo « no » sarà pienamente convinto.

Prende, quindi, la parola il deputato Amattucci, il quale riepiloga i punti salienti degli interventi dei colleghi, di parte democristiana e si sofferma soprattutto a considerare la posizione della Chiesa rispetto alla indissolubilità del vincolo matrimoniale ed osserva che gli sposi debbono essere completamente liberi nel contrarre il matrimonio ma, una volta celebrato, essi non sono più liberi, in quanto vengono a sottostare alla legge di natura voluta e stabilita da Dio.

Ritiene che per un cattolico queste considerazioni siano insuperabili e che non sia possibile accettare discussioni su principi di tale elevatezza.

Gli sposi, contratto il matrimonio — mediante la espressione del loro consenso — restano uniti per sempre, non possono più ritirarsi, perché non sono legati solo dalla forza della loro volontà, ma dalla forza di una potenza superiore che li unisce in una vita comune. Osserva che la dottrina cattolica ammonisce che lo Stato non ha alcun diritto sull'« essenza » del matrimonio e, pertanto, non può emanare leggi in materia in quanto lo Stato ha solo il potere di legiferare sopra gli « effetti » meramente civili che sorgono dal matrimonio stesso. Quindi lo Stato non può sciogliere un vincolo indissolubile che è stato contratto secondo la legge naturale e divina, vincolo che si è formato senza l'intervento dello Stato, perché non proviene, né può venire dallo Stato stesso. Avviandosi alla conclusione del proprio intervento si riserva, sulla questione della costituzionalità o meno della

legge per introdurre il divorzio, di trattare l'argomento in altra sede.

Il Presidente rinvia quindi il seguito dello esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1967, ORE 12,45. — *Presidenza del Presidente ZAPPA, indi del vicepresidente BREGANZE.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Rivalutazione della speciale indennità istituita con l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia in servizio nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia e nelle case per minorati fisici e psichici » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*). (4061).

La Commissione prosegue nell'esame del disegno di legge ed approva l'emendamento proposto dal Governo per cui l'ammontare dell'indennità giornaliera viene elevato da lire 50 a lire 100. Il Presidente, quindi, pone in votazione gli articoli 1 e 2, che vengono approvati con l'astensione del gruppo comunista in quanto non ritiene soddisfacente la elevazione a sole 100 lire giornaliera della indennità.

Successivamente la Commissione approva all'unanimità il seguente ordine del giorno proposto dal deputato Pennacchini: « La Camera, in sede di esame del disegno di legge n. 4061 relativo alla speciale indennità per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, rilevata la estrema esiguità della rivalutazione concessa in relazione al disagio sofferto, ritenuto che sia ormai indilazionabile rivedere tutta la legislazione relativa agli agenti di custodia, come più volte è stato rilevato, invita il Governo, a) a comunicare alla Commissione se siano stati avviati degli studi e nel caso quali ne siano i risultati per addivenire ad una più adeguata indennità per gli agenti di custodia in relazione al lavoro altamente rischioso da essi espletato e maggiormente compensativo delle gravi situazioni cui tale personale è soggetto, specie nelle sedi più disagiate come nelle isole, nelle colonie agricole, nelle zone malariche; b) a comunicare alla Commissione se siano stati avviati degli studi e quali ne siano i

risultati in merito alla nuova disciplina da dare al corpo degli agenti di custodia in relazione ad una più appropriata determinazione degli organici che valga ad assicurare il rispetto dei turni di riposo settimanali e delle ferie estive e soprattutto non consente la sottrazione del personale dai suoi compiti di istituto; *d*) a sostenere nelle sedi opportune, in armonia con il trattamento riservato alle categorie similari di dipendenti dello Stato, l'attuazione dei relativi provvedimenti che valgano a dirimere gli inconvenienti lamentati, mediante più adeguati stanziamenti in bilancio e la istituzione di un corpo speciale di agenti tecnici ».

Il Presidente rinvia la votazione a scrutinio segreto alla ripresa dei lavori pomeridiani.

(La seduta sospesa alle 13,50 è ripresa alle 18,45).

Il Presidente indice la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge 4061 che risulta, quindi, approvato con la astensione del gruppo comunista.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ordinamento della professione di perito agrario » (3780).

La Commissione prosegue nella discussione del disegno di legge e, dopo interventi dei deputati Pellegrino, Reggiani, Prearo, Mannironi, Galdo, Pennacchini, Guidi, Bosisio, Tenaglia, del Relatore Bova e del Sottosegretario di Stato Misasi approva, con un emendamento formale, l'articolo 1 del disegno di legge. Successivamente, dopo il ritiro di alcuni emendamenti presentati dal deputato Pellegrino e dal deputato Tenaglia, la Commissione approva senza modificazioni tutti i singoli punti dell'articolo 2, mentre rinvia ad altra seduta il punto relativo alle « curatele di aziende agrarie », per una sua più approfondita meditazione.

Il Presidente quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifica dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (4247).

La Commissione, a seguito della relazione del deputato Breganze e dopo interventi dei deputati Mannironi e Reggiani si dichiara fa-

vorevole al principio informatore dell'articolo unico. Il deputato Guidi ed il deputato Galdo avanzano riserve sulla opportunità del disegno di legge e annunciano l'astensione dalla votazione dei gruppi comunista e del movimento sociale.

Il Presidente, quindi, trattandosi di articolo unico annuncia che il provvedimento verrà approvato direttamente a scrutinio segreto e rinvia la votazione alle ore 10 di domani mattina.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori PACE, ALESSI, TRABUCCHI: « Sospensione di termini processuali nel periodo feriale » (*Testo unificato approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (3941).

Il Presidente ricorda che la proposta di legge venne già esaminata in sede referente e che oggi, per la prima volta, è iscritta all'ordine del giorno in sede legislativa. Data la particolarità della materia, considerata l'immediatezza delle ferie estive, tenuto conto del parere espresso dal Consiglio nazionale forense, propone alla Commissione — che accetta all'unanimità — di rinviare la discussione al mese di settembre al fine di affrontare e risolvere meditatamente e completamente il delicato problema della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 21,10.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

Comitato pareri.

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1967, ORE 11,30. — *Presidenza del Presidente GALLI.* — Intervengono per il Governo il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile Scalfaro e il Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica Caron.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme sull'ordinamento del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e sull'istituzione del relativo Consiglio superiore » (*Parere alle Commissioni riunite I e X*) (3416).

Il Presidente Galli chiarisce che la Commissione è sollecitata ad esaminare non il disegno di legge nel suo complesso, bensì lo stralcio degli articoli 2 e 13 del disegno di

legge medesimo, proposto dalle competenti Commissioni di merito nella seduta del 20 luglio 1967, nonché gli ulteriori emendamenti proposti dal Governo (istituzione del servizio della navigazione aerea in seno alla direzione generale dell'aviazione civile).

Il Ministro Scalfaro fornisce ulteriori chiarimenti in merito agli articoli del disegno di legge per i quali è stato richiesto dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Trasporti lo stralcio e la conseguente assegnazione in sede legislativa, precisando che il provvedimento risulta ora limitato al riordinamento delle direzioni generali in seno al Ministero dei trasporti, nonché alla proposta elaborazione di un conto nazionale dei trasporti. Replicando ad una richiesta di chiarimenti avanzata dal Presidente Galli, il Ministro precisa che, in materia di determinazione delle direttive di politica dei trasporti, nulla è innovato per quanto concerne le funzioni attribuite al CIPE dalla legge 27 febbraio 1967, n. 48.

Successivamente, dopo brevi interventi dei deputati Maschiella, Raucci e Barbi, e del Sottosegretario Caron, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul nuovo testo degli articoli 2 e 13 del disegno di legge elaborato ed approvato in via di principio dalle competenti Commissioni di merito, nonché sulle ulteriori modifiche proposte dal Governo e relative alla istituzione del servizio della navigazione aerea.

La Commissione segnala, per altro, la opportunità di una conveniente modifica del nuovo testo dell'articolo 13, suggerendo di sostituire l'inciso « anche secondo le indicazioni del piano economico nazionale » con l'altro « e secondo le indicazioni del piano economico nazionale ».

DISEGNO DI LEGGE:

« Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VI Commissione*) (4234).

Su proposta del Presidente Galli e dopo che il Sottosegretario Caron ha riferito il contrario avviso del Tesoro, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul nuovo testo del disegno di legge trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 21 luglio 1967.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1967, ORE 16,30. — *Presidenza del Presidente ORLANDI.* — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato alle partecipazioni statali, Donat Cattin.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA PIERACCINI E DEL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI BO SULLA PROGETTATA INIZIATIVA ALFA-SUD.

La Commissione procede in sede referente sulla base di un'inversione dell'ordine del giorno proposta dal deputato Barca e deliberata dopo ampia discussione nella quale intervengono i deputati: Curti Aurelio, Alpino, Passoni, Nicosia, Biasutti, De Pascalis ed il Sottosegretario di Stato alle partecipazioni statali Donat Cattin.

Il Presidente Orlandi non aveva ritenuto invece proponibile una sospensiva richiesta dal deputato Curti Aurelio per protestare contro il preannunciato mancato intervento dei Ministri per le partecipazioni statali Bo e per il bilancio e la programmazione economica Pieraccini, invitati a termini dell'articolo 38 del Regolamento a rendere chiarimenti in Commissione sulla progettata iniziativa Alfa-Sud.

Il Presidente Orlandi riferisce a questo proposito una lettera indirizzatagli dai due Ministri, con la quale si prospetta l'opportunità di fissare la data dell'incontro con la Commissione immediatamente dopo la riunione che il CIPE dedicherà all'esame del problema, poiché, tra le altre ragioni una esposizione da parte dei Ministri al momento attuale, prima dell'esame collegiale del CIPE, rischierebbe di riflettere punti di vista individuali di singoli ministri e non invece lo orientamento del Governo nella sua unità.

Il Presidente rimette alla Commissione di apprezzare la opportunità del rinvio richiesta dai due Ministri.

Intervenendo nella discussione, il deputato Goehring ribadisce la esigenza d'informazione da parte della Commissione prima che il CIPE arrivi ad una decisione definitiva, onde rendere effettivo quel controllo sull'operato del Governo che l'ordinamento riconosce come suo principio fondamentale al Parlamento. È inammissibile, infatti, che il ruolo della Commissione, in materia di partecipazioni statali, debba essere soltanto quello, come purtroppo nella pratica avviene, di ascoltare una relazione da parte del Ministro competente una volta l'anno senza altra possibilità di acquisire informazioni e notizie in singole occasioni.

Il deputato Anderlini, dopo avere ricordato la capacità della Commissione bilancio di fornire, come in altre occasioni ha dimostrato, importanti orientamenti e contributi dei quali lo stesso Governo si è servito per proprie decisioni, afferma che l'attuale comportamento del Governo, in lampante violazione della precisa disposizione contenuta nell'articolo 38 del Regolamento della Camera, costituisce una inammissibile prevaricazione nei confronti di una funzione istituzionale del Parlamento. Rifacendosi alla lettera dei Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali, critica il fatto che non siano stati ascoltati i sindacati su un progetto di tale importanza. Conclude proponendo che la Commissione esprima una vibrata protesta e reiteri ai Ministri competenti l'invito ad intervenire ad una prossima seduta da tenersi al più presto e comunque prima della decisione da parte del CIPE.

Il deputato Roberti, si associa alla protesta per la violazione dell'articolo 38 del regolamento e propone che il Presidente Orlandi si faccia portatore della richiesta affinché i Ministri competenti intervengano ad una seduta della Commissione prima di una decisione da parte del CIPE. Tuttavia, avendo scarsa fiducia nei risultati che da tale richiesta della Commissione possano scaturire, fa presente la esigenza che da parte del CIPE venga ascoltato anche il parere dei sindacati in merito al progetto dell'Alfa-sud.

Il deputato Caprara, contestata la possibilità di discutere validamente sulle opinioni meramente personali dei Ministri competenti espresse nella lettera della quale è stata data lettura, afferma che la mancata presenza di tali Ministri, oltre a costituire violazione dell'articolo 38 del regolamento, è anche in palese contrasto con l'ultimo comma dell'articolo 64 della Costituzione. Inoltre il comportamento del Ministro Bo è ancor più inaccettabile, se si tiene conto che egli si era precedentemente impegnato ad accogliere l'invito della Commissione. Tale comportamento, in realtà, sta a dimostrare che l'azione dell'attuale Governo è improntata ad improvvisazione ed incertezza quando si tratti di prendere una effettiva decisione su un provvedimento che è già stato sfruttato sul piano elettorale. Emerge, inoltre, da tale stato di cose la necessità, sempre più pressante, di una riforma del Ministero delle partecipazioni statali, soprattutto per quanto si riferisce ai rapporti con il Parlamento. A nome del suo gruppo propone formalmente che il Presidente Orlandi elevi una

protesta al Presidente della Camera in seguito alla violazione da parte del Governo dell'articolo 38 del regolamento della Camera e dell'articolo 64 della Costituzione e convochi al più presto possibile sullo stesso argomento la Commissione, reiterando l'invito ad intervenire ai competenti Ministri.

Il deputato Barbi, pur condividendo il rammarico per il mancato intervento del Ministro delle partecipazioni statali, sia sulla base dell'articolo 38 del Regolamento che in relazione alla notorietà che la questione dell'Alfa-Sud ha oramai assunto nell'opinione pubblica, ritiene tuttavia che non sia possibile condizionare la decisione del CIPE, e più in generale del Governo, ad un preventivo controllo parlamentare che avrebbe tra l'altro l'inconveniente di ritardare l'azione del Governo in materia di economia. Le eventuali critiche sull'attuale rapporto intercorrente, in fatto, tra Parlamento e Governo possono con maggiore costruttività essere formulate nell'ambito di un più generale momento di riforma delle procedure ma non, frammentariamente, in occasione di singoli provvedimenti. Contesta infine l'affermazione secondo cui nel caso attuale l'azione del Governo sarebbe improntata all'indecisione, poiché questa risulta del tutto coerente con le indicazioni e le priorità formulate dal piano in tema di riequilibrio territoriale e di promozione industriale nel Sud.

Il deputato Passoni, premesso di non voler entrare nel merito ma di basarsi soltanto sulla lettera di cui è stata data comunicazione, eleva una vibrata protesta poiché si è di fronte ad una evidente violazione dell'articolo 38 del Regolamento della Camera e dell'articolo 64 della Costituzione. È infatti chiaro come la Commissione, lungi dal pretendere di voler decidere autonomamente, abbia soltanto espresso l'esigenza di acquisire dati, notizie ed informazioni precise sul progetto dell'Alfa-Sud. Quanto alle dichiarazioni del Presidente dell'IRI Petrilli in Inghilterra, non ritiene sufficiente la smentita contenuta nell'odierno comunicato ANSA. Si associa perciò alla proposta del deputato Caprara, precisando la richiesta che la Commissione venga convocata per domani mattina con lo stesso ordine del giorno.

Il deputato Lezzi, premesso che la lettera in discussione è formalmente corretta, poiché veramente il punto di vista che i Ministri del bilancio e delle partecipazioni statali avrebbero potuto esprimere al momento attuale in Commissione sarebbe stato del tutto personale e non indicativo di una volontà del Go-

verno nel suo complesso, ritiene tuttavia che i Ministri competenti potrebbero intervenire in Commissione in una prossima seduta per riferire sugli aspetti tecnici del progetto prima della decisione da parte del CIPE.

Il deputato Biasutti, pur esprimendo il proprio rammarico sul fatto che i Ministri del bilancio e delle partecipazioni statali non abbiano dato al riguardo dell'Alfa Sud nemmeno informazioni di tipo tecnico, concorda con il deputato Barbi sul fatto che non è possibile che ogni volta che il Governo debba prendere decisioni in tema di partecipazioni statali debba tenersi un dibattito preventivo da parte del Parlamento.

Il deputato Alpino, esprimendo il proprio disagio sul fatto che la Commissione venga sovente a conoscenza di notizie importanti soltanto grazie a fonti di stampa, afferma che la Commissione, nell'ambito della propria competenza in materia di partecipazioni statali, deve poter acquisire preliminarmente i dati informativi sugli specifici problemi che possono presentarsi onde avere la possibilità di esercitare un effettivo controllo successivo.

Il deputato Maschiella, ricordato che sia la Costituzione che il Regolamento legano sotto vari aspetti l'azione del Governo al controllo del Parlamento, afferma che non si può riconoscere alle Camere — e nella specie alle Commissioni permanenti — la capacità di concorrere alla formazione di una volontà politica comune. Tale capacità, purtroppo, è stata in questo caso del tutto sconosciuta.

Il deputato De Pascalis, rammaricandosi del clima di tensione che si è venuto a creare nei confronti del Ministro delle partecipazioni statali ed esprimendo il proprio stupore per la richiesta di rinvio contenuta nella lettera comunicata (poiché l'articolo 38 del Regolamento fa comunque salva la responsabilità politica dei Ministri prevedendo la facoltà delle Commissioni di chiedere semplici informazioni, notizie e documenti), ricorda che la Commissione bilancio è assieme competente per le partecipazioni statali e per la programmazione, come tale massimamente interessata ad ogni iniziativa economica nel Meridione. Si associa perciò alla richiesta di invitare nuovamente i Ministri competenti ad intervenire in Commissione prima della decisione del CIPE.

Il deputato Marotta Michele, pur rammaricandosi per il mancato intervento dei Ministri del bilancio e delle partecipazioni statali, rileva come i termini usati nella lettera da essi inviata sdrammatizzino in parte il problema. Non condivide la protesta sollevata

da altre parti, poiché a suo giudizio nella fattispecie in esame non sarebbero applicabili né l'articolo 64 della Costituzione né l'articolo 38 del Regolamento.

Il Sottosegretario di Stato alle partecipazioni statali Donat Cattin, dopo avere ricordato l'atteggiamento tenuto nella precedente seduta della Commissione dal Ministro Bo, il quale non si oppose alla interpretazione che il Presidente in quella occasione enunciò dell'articolo 38 del Regolamento, riferisce come in sede governativa a tale disposizione sia stato attribuito un significato diverso, nel senso che essa non preveda necessariamente un obbligo per i singoli Ministri di intervenire in Commissione se richiesti. Fa presente tuttavia come la lettera dei Ministri del bilancio e delle partecipazioni statali non contenga un rifiuto ad intervenire in Commissione bensì prospetti soltanto « cortesemente » di valutare « l'opportunità » di un rinvio, ferma restando la libertà della Commissione di aderire o meno a tale richiesta. In via subordinata, comunque, potrebbero farsi valere le seguenti considerazioni: l'articolo 64 della Costituzione si riferisce all'Assemblea e non alle Commissioni; l'articolo 38 del Regolamento prevede la facoltà della Commissione ma non l'obbligo per il Governo di intervenire; esiste l'istituto della delega al Sottosegretario per cui la presenza di questi tiene luogo della presenza del Ministro.

Per quanto riguarda l'intervento dei sindacati afferma come la questione sia delicata e debba risolversi nell'ambito delle procedure della programmazione. In relazione alla consultazione preventiva del Parlamento, non ne contesta la validità ma ritiene che essa sia possibile soltanto dopo che si sia formata una volontà univoca del Governo. Del resto, è lo stesso sistema che implica che il Parlamento si trovi di fronte a decisioni già prese dal Governo, salva la facoltà di accettarle o di rifiutarle.

Nel caso particolare, inoltre, bisogna tenere presente che la decisione del CIPE non è definitiva, occorrendo comunque la deliberazione finale da parte del Consiglio dei Ministri.

Infine la vasta eco di stampa che ha avuto iniziativa per l'Alfa-Sud presenta una certa utilità poiché l'appoggio dell'opinione pubblica è talvolta un valido aiuto per resistere ad eventuali pressioni di gruppi e interessi contrastanti.

La Commissione non accoglie la proposta del deputato Caprara intesa ad esprimere una protesta nei confronti del Governo tramite il

Presidente della Camera per il mancato intervento dei due Ministri convocati in spregio all'articolo 38 del Regolamento ed in violazione dell'articolo 64 della Costituzione.

La Commissione delibera invece di confermare l'invito già rivolto ai Ministri per le partecipazioni statali e per il bilancio e la programmazione economica, perché riferiscano a termini dell'articolo 38 del Regolamento ancor prima che sia intervenuta una delibera del CIPE, per consentire alla Commissione stessa una diretta ed adeguata informazione su problemi già ampiamente e da tempo dibattuti innanzi all'opinione pubblica.

Dà mandato perciò al Presidente Orlandi di convocare la Commissione — previe intese con i Ministri — entro il venerdì mattina 28 luglio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1967, ORE 19,30. — *Presidenza del Presidente ORLANDI.* — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato alle partecipazioni statali, Donat Cattin.

DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento di capitale della Società per azioni milanese editrice (SAME) con sede in Milano » (*Parere della VI Commissione*) (4203).

Il deputato Raucci annuncia che il suo gruppo ha presentato richiesta di remissione in Aula del provvedimento in esame, corredata dalle firme di un decimo dei componenti l'Assemblea a termini dell'articolo 40 del Regolamento.

Il Presidente Orlandi sospende quindi l'esame del disegno di legge, riservandosi di iscriverlo successivamente all'ordine del giorno della Commissione in sede referente.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, che ha istituito l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) » (*Parere della XII Commissione*) (4202).

Il Presidente Orlandi comunica che, non risultata valida una richiesta di remissione in Aula per difetto del prescritto numero di consensi, è stata presentata alla Presidenza della Camera una seconda richiesta, della quale è tuttora in corso il riscontro. Riferisce pertanto la richiesta del Presidente della Camera che la Commissione non abbia a concludere l'esame

del disegno di legge in sede legislativa nella seduta odierna, per consentire di ultimare in tempo utile tale riscontro. Rinvia quindi l'esame del provvedimento ad una seduta da tenersi il giorno successivo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,45.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1967, ORE 10. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Valsecchi, Vittorino Colombo e Gioia, per il tesoro, Agrimi e Braccesi; per l'industria, Malfatti.

PROPOSTA DI LEGGE:

GHIO ed altri: « Trattamento tributario dell'Ente nazionale dell'energia elettrica successivamente al 31 dicembre 1965 e provvidenze a favore degli enti locali » (3076).

Il Relatore Patrini illustra il nuovo testo predisposto dal Comitato ristretto (già pubblicato sul bollettino del 30 maggio 1967) nonché le ulteriori modifiche apportate in sede di comitato al testo medesimo, a seguito del parere espresso dalla Commissione bilancio, concernenti l'inclusione delle Camere di commercio e degli enti di soggiorno e cura fra gli enti aventi diritto al riparto (per tali enti la somma ripartibile non potrà superare gli 800 milioni) nonché le modificazioni relative al previsto concerto col Ministro dell'interno ed al mantenimento del termine di 6 mesi per il versamento dell'ammontare dell'addizionale.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Vittorino Colombo, ringrazia la Commissione per il lavoro svolto che recepisce tutte le esigenze da varie parti manifestate.

Dopo interventi dei deputati Minio e Raffaelli che preannunciano emendamenti intesi a definire il *plafond* di gettito come un minimo anziché un massimo, a fissare in 3 mesi i termini per le ripartizioni nonché a prevedere la consultazione delle associazioni degli organismi locali, il deputato Scricciolo ribadisce la riserva della sua parte dichiarando di apprezzare le finalità della proposta ma di non condividere la scelta del meccanismo; nutre inoltre perplessità sulla costituzionalità dell'imposta addizionale per il solo ENEL e preannuncia un emendamento inteso ad assoggettare all'imposta medesima anche gli auto produttori.

I deputati Trombetta e Botta dichiarano che la loro parte è favorevole al provvedimento; propongono che il limite di 800 milioni per le Camere di commercio venga portato ad un miliardo e mezzo.

Ai deputati intervenuti replicano il Relatore Patrini ed il Sottosegretario di Stato per le finanze Colombo. La Commissione procede quindi all'esame degli articoli scegliendo come testo base quello elaborato dal Comitato ristretto.

All'articolo 1 risultano respinti i seguenti emendamenti di iniziativa dei deputati:

Scricciolo: « *Aggiungere al secondo comma dopo le parole: Ente suddetto, le altre: o chiunque eserciti un'officina di produzione ad uso proprio o a scopo di vendita, o sia considerato fabbricante di energia elettrica* ».

Raffaelli ed altri: « *Al terzo comma, dopo la parola: superiore, aggiungere le parole: né può essere inferiore* ».

L'articolo 1 è quindi approvato, a seguito delle modifiche suggerite dal Relatore e dal Governo, nel seguente testo:

ART. 1.

« Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 dicembre 1964, n. 1269, è sostituito dal seguente:

« A partire dal 1° gennaio 1966, l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) è assoggettato all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta sulle società.

A partire dalla stessa data, in sostituzione dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e relativa addizionale provinciale e dell'imposta camerale e del contributo speciale di cura l'Ente suddetto dovrà corrispondere, senza diritto a rivalsa, una addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica, nella percentuale del 28,50 per cento per l'anno 1966 e del 13,50 per cento dal 1° gennaio 1967.

Per ciascuno degli anni dal 1968 al 1971, il gettito della addizionale di cui al comma precedente dovrà essere pari a quello realizzato nell'anno 1967 ».

La Commissione approva quindi l'articolo 2 nel nuovo testo portando da 3 a 6 mesi i termini per i versamenti previsti da tale articolo.

Dopo aver respinto all'articolo 3 il seguente emendamento presentato dai deputati Raffaelli ed altri: « *al primo comma aggiungere le parole: sulla base dell'andamento*

della produzione degli impianti situati nella zona di loro pertinenza » e dopo che i deputati comunisti, a seguito delle assicurazioni del Governo, hanno dichiarato di ritirare il seguente « *al secondo comma dopo le parole: stabiliti aggiungere entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge* », la Commissione approva l'articolo 3 nel seguente testo con le modifiche suggerite dal Relatore e dal Governo.

ART. 3.

Il gettito derivante dall'applicazione dell'addizionale di cui all'articolo 1 della presente legge è riservato esclusivamente allo Stato per essere ripartito annualmente fra i comuni, le province, le Camere di commercio e le Aziende di cura e soggiorno interessati.

La ripartizione verrà effettuata con criteri e modalità che saranno stabiliti con decreto interministeriale del Ministro delle finanze di concerto con quelli dell'industria e commercio e dell'interno, fermo restando che alle Camere di commercio e alle Aziende di cura e soggiorno non potrà essere attribuita una quota di gettito dell'addizionale superiore a complessive lire 800 milioni annui.

Gli articoli 4 e 5 sono quindi approvati nel testo già adottato dal Comitato ristretto.

Il Governo dichiara infine di accogliere i seguenti ordini del giorno di iniziativa dei deputati Ghio, Castellucci e Trombetta:

« La Camera,

ritenuto che i criteri di distribuzione del gettito previsto dalla proposta di legge Ghio ed altri n. 3076 interessano particolarmente gli Enti locali,

invita il Governo

a sentire preventivamente su tali criteri il parere delle Associazioni rappresentative di tali Enti e cioè UNCEM, ANCI, UPI e l'Unione italiana delle Camere di Commercio ».

e dei deputati Raffaelli, Minio e Vespignani:

« La Commissione Finanze e Tesoro,

nell'approvare la proposta di legge concernente la istituzione di una imposta a carico dell'ENEL in sostituzione della soppressa ICAP,

invita il Governo

ad avvalersi, nel determinare le modalità per il riparto, della collaborazione delle associazioni unitarie dei Comuni, delle Province e degli enti minori (ANCI, UPI, UNCEM) ».

La proposta di legge 3076 è quindi votata a scrutinio segreto e risulta approvata con le modificazioni sopra riferite e con il titolo: « Istituzione di un'addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica a carico dell'ENEL in sostituzione della imposta sulle industrie, i commerci le arti le professioni e relativa addizionale provinciale per il periodo successivo al 31 dicembre 1965 ».

PROPOSTA DI LEGGE:

GAGLIARDI ed altri: « Autorizzazione a cedere al comune di Venezia il compendio demaniale " Sacca Serenella " sito nello stesso comune » (3437).

Il Relatore Longoni illustra la proposta di legge e propone di modificarla alla luce delle indagini degli uffici del catasto e di quelle degli uffici tecnici erariali.

Dopo interventi del proponente Gagliardi e del Sottosegretario di Stato per le finanze, Colombo, la Commissione approva, modificandoli, gli articoli della proposta di legge talché il testo della medesima risulta del seguente tenore:

ART. 1.

È autorizzata la vendita a trattativa privata, a favore del comune di Venezia, del compendio di proprietà dello Stato denominato « Sacca Serenella », sito in detta città, località Murano, della superficie complessiva di metri quadrati 96.235 circa, per il prezzo di lire 218.410.000.

Il mappale 43 della estensione di ettari 1.4692, facente parte del compendio, passa, ai fini della vendita, dal demanio pubblico - ramo marina mercantile - al patrimonio dello Stato.

ART. 2.

La vendita di cui all'articolo precedente è subordinata alla condizione che il comune di Venezia sul relativo atto si impegni:

1) a sollevare l'Amministrazione delle finanze da ogni onere, obbligo e responsabilità relativamente ai procedimenti giudiziari in corso con gli attuali occupatori del terreno, nonché da ogni pretesa di terzi costruttori;

2) a corrispondere, al momento della stipula dell'atto di vendita, oltre al prezzo, tutte le indennità arretrate dovute dagli occupatori abusivi o affittuari;

3) a destinare per la durata di venti anni, a giardini pubblici ed a strade, i terre-

ni distinti, rispettivamente, con i mappali 39 parte, 40 parte, 41 parte e col mappale 43.

ART. 3.

L'Amministrazione delle finanze è autorizzata a consentire la dilazione fino a quindici rate annuali, con gli interessi legali a scalare, del prezzo di vendita.

La proposta è quindi votata a scrutinio segreto e approvata.

PROPOSTA DI LEGGE:

MATTARELLI GINO ed altri: « Riposo festivo per le rivendite di generi di monopolio » (3325).

Il Relatore Castellucci propone ulteriori modifiche al nuovo testo della proposta, modifiche cui il Sottosegretario di Stato per le finanze Valsecchi dichiara di consentire.

La Commissione approva quindi gli articoli della proposta di legge nella nuova formulazione e vota a scrutinio segreto la proposta medesima che risulta approvata.

PROPOSTE DI LEGGE:

NAPOLITANO FRANCESCO ed altri: « Integrazione delle disposizioni transitorie contenute nella legge 24 ottobre 1966, n. 887: « Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza » (4111);

NALOLITANO FRANCESCO: « Norma transitoria riguardante il periodo intercorrente tra l'applicazione della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, e la legge 24 ottobre 1966, n. 887, relativa all'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza » (3857).

Il Relatore Zugno illustra favorevolmente ed analiticamente la proposta di legge 4111 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione assume quale testo base la proposta 4111. Dopo interventi dei deputati Soliano e Trombetta e del Sottosegretario Valsecchi, che si dichiarano favorevoli alla proposta, la Commissione approva l'articolo 1 modificando il secondo comma nel senso di sostituire alle parole « ai soli effetti del trattamento di quiescenza e dell'assegnio di posizione ausiliaria » le altre « e collocati in posizione ausiliaria », ed approva i rimanenti articoli senza modificazioni.

La proposta di legge 4111 votata a scrutinio segreto risulta approvata con la citata modifica e con l'assorbimento della proposta 3857.

PROPOSTA DI LEGGE:

CARRA e MENGOLZI: « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493, concernente modifiche ed interpretazioni di norme legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia » (*Urgenza*) (4085).

Il Relatore Napolitano Francesco illustra la proposta di legge e ne raccomanda l'approvazione. Dopo interventi dei deputati Minio, Soliano e Carra e del Sottosegretario di Stato alle finanze Colombo la Commissione modifica l'articolo unico della proposta sostituendo alla lettera *b*) le parole « di tale superficie » con le altre « della superficie totale dei piani sopra terra ».

La proposta di legge è quindi votata a scrutinio segreto ed approvata con la modifica citata.

DISEGNO DI LEGGE:

« Nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni » (4279).

Il Relatore Napolitano Francesco illustra favorevolmente il disegno di legge già approvato dal Senato.

Dopo un intervento del deputato Raffaelli, che raccomanda maggior riflessione in materia creditizia, la Commissione approva senza discussione gli articoli del disegno di legge che, votato a scrutinio segreto, risulta approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4234).

Il Relatore Scricciolo illustra il nuovo testo della proposta elaborato dal Comitato ristretto e sul quale è pervenuto il parere favorevole all'unanimità della V Commissione bilancio.

La Commissione modifica quindi ulteriormente l'articolo 2 della proposta inserendo un emendamento del deputato Zugno tendente a considerare il caso di congiunti di militari di leva per fatti precedenti il periodo bellico ed approva gli articoli del nuovo testo che con l'accennata modifica e con il nuovo titolo risulta del seguente tenore:

« Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato

vittime di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei caduti per cause di servizio ».

ART. 1.

Ai congiunti dei militari caduti vittime di azioni terroristiche o criminose o deceduti in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in dette azioni, nonché ai congiunti dei militari caduti per cause di servizio o deceduti per infermità contratta o aggravata per causa di servizio, è attribuita la pensione privilegiata ordinaria nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra.

È data facoltà agli aventi causa di optare per l'eventuale trattamento più favorevole derivante da altre leggi.

Le suddette disposizioni si applicano anche ai congiunti dei dipendenti civili dello Stato deceduti in servizio nelle circostanze di cui al primo comma.

Le pensioni di cui ai precedenti commi sono liquidate dall'Amministrazione alla quale apparteneva il militare o il dipendente civile.

ART. 2.

Le disposizioni del precedente articolo si applicano, a domanda da parte degli aventi diritto, per tutti gli eventi verificatisi dopo la cessazione della guerra 1940-45 e hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per i congiunti dei militari di leva caduti per cause di servizio, ferma restando la decorrenza di cui al comma precedente, la presente legge si applica per tutti gli eventi già verificatisi.

ART. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato per l'anno finanziario 1967 in lire 30 milioni si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2903 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La Commissione vota quindi a scrutinio segreto la proposta di legge che risulta approvata con le modifiche sopra riferite e con il titolo sopra citato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1967, ORE 12,45. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Gioia.

DISEGNO DI LEGGE:

« Delega al Governo per la revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro » (3256).

Il relatore Patrini illustra il nuovo testo del disegno di legge delega, elaborato dal Comitato ristretto di concerto col Governo che è del seguente tenore:

ART. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti, aventi valore di legge ordinaria, per sottoporre a revisione le attuali circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro.

ART. 2.

La revisione prevista dall'articolo 1 sarà eseguita mediante la soppressione delle sedi di Uffici il cui costo di gestione, rappresentato dalle competenze per il personale, dai fitti passivi e dalle spese di ufficio, abbia superato, nel 1967, la misura del 10 per cento, rispettivamente del gettito erariale per gli Uffici distrettuali delle imposte dirette e delle riscossioni per cassa per gli uffici del registro, sempre che il gettito e le riscossioni siano stati inferiori a lire 40 milioni.

Saranno altresì soppressi quegli Uffici del registro che, a prescindere dai limiti fissati nel precedente comma, si appalesino chiaramente superflui avuto riguardo alla loro ubicazione rispetto alla distribuzione degli abitanti nella loro giurisdizione ed alla accessibilità a vicini uffici di maggiore importanza. I comuni compresi nelle circoscrizioni degli Uffici soppressi saranno assegnati a quelle degli Uffici vicini spostando anche, ove occorra, la sede della circoscrizione territoriale.

Indipendentemente dai criteri indicati nel precedente comma, le attuali sedi di Uffici potranno essere mantenute se la distanza tra uno o più dei Comuni compresi nell'attuale circoscrizione dell'Ufficio che dovrebbe essere soppresso e il comune sede dell'Ufficio vicino sia superiore a 40 chilometri.

La revisione non si applica agli Uffici finanziari situati nelle isole di Lipari, Pantelleria e Ponza.

ART. 3.

È data facoltà al Ministro delle finanze di disporre che un impiegato delle amministrazioni periferiche delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, si rechi settimanalmente nelle località sede degli uffici delle imposte dirette e degli uffici del registro che a norma delle precedenti disposizioni saranno soppressi, per ricevere, presso la Casa comunale, direttamente dai contribuenti o da chi li rappresenta, gli atti e i documenti che riterranno di presentare anche ai fini della definizione degli accertamenti per adesione nonché per fornire chiarimenti in materia di imposte dirette o di tasse ed imposte indirette sugli affari.

ART. 4.

I decreti indicati nell'articolo 1 saranno emanati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze.

Con decreti del Ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Il deputato Soliano, cui si associano il Relatore ed i Commissari tutti, raccomanda al Governo, che consente con dichiarazione del Sottosegretario alle finanze Gioia, di prestare particolare attenzione e di utilizzare i mezzi economici disponibili al fine di causare il minore disagio possibile al personale trasferito.

La Commissione dà quindi mandato al Relatore di stendere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente Vicentini si riserva la nomina del Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1967, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente ERMINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Romita.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Modifiche all'ordinamento universitario » (2314);

BERLINGUER LUIGI ed altri: « Riforma dell'ordinamento universitario » (2650);

CRUCIANI ed altri: « Modifiche all'ordinamento universitario » (2689);

MONTANTI: « Nuove disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie » (1183).

La Commissione, proseguendo l'esame delle parti rimaste temporaneamente accantonate del disegno di legge n. 2314, assunto come testo base, analizza gli articoli: 26, 27, 28, concernenti, rispettivamente, la durata dell'anno accademico, gli esami, e gli sbarramenti previsti per gli studenti che non risultano in regola con gli esami stabiliti dalla Facoltà per il rispettivo corso di laurea.

Dopo interventi dei deputati: Codignola, Berlinguer Luigi, Franceschini, Finocchiaro, Valitutti, del Presidente e relatore, Ermini, nonché del Sottosegretario Romita, in accoglimento di un emendamento Rosati, Codignola, Magri e Franceschini, ulteriormente riformulato su proposta del deputato Franceschini, i tre articoli in esame risultano approvati nel seguente unico articolo:

ART. 26

(Piani di studio - Esami - Anno Accademico)

I piani dei singoli corsi di studio possono prevedere per i vari insegnamenti la durata di un semestre, di almeno un corso annuale o due corsi semestrali.

Gli esami di profitto, di diploma o di laurea per ogni anno accademico hanno luogo nelle sessioni estiva ed autunnale. A modifica di quanto disposto dall'articolo 1 della legge 5 gennaio 1955, n. 8 e dall'articolo 2 della legge 1° febbraio 1956, n. 34, l'appello di febbraio è limitato agli esami da sostenersi dagli studenti fuori corso e agli esami relativi a corsi semestrali.

La sessione estiva si compone di non più di tre appelli; quella autunnale di non più di due.

L'anno accademico ha inizio il 15 ottobre e termina il 14 ottobre dell'anno successivo. Le lezioni hanno inizio il 15 ottobre e terminano il 31 maggio.

Indipendentemente dagli sbarramenti eventualmente previsti nei piani di studio delle Facoltà, in ogni Facoltà lo studente non può iscriversi all'anno successivo di corso se non abbia superato il numero minimo di esami fissato dalla Facoltà rispetto al piano di studi.

Le attestazioni di frequenza perdono validità qualora il relativo esame non sia stato superato entro la sessione autunnale dell'an-

no accademico successivo a quello nel quale sono state ottenute. Allo studente fuori corso sono accordate altre due sessioni di esame.

Le norme dei due commi precedenti avranno vigore per gli studenti che si immatricoleranno a decorrere dall'anno accademico 1968-69.

La Commissione passa, quindi, ad esaminare un articolo aggiuntivo 30 *bis* presentato dai deputati Codignola, Magri, Rosati e Franceschini, inteso ad istituire corsi serali per studenti lavoratori.

Dopo interventi dei deputati: Berlinguer Luigi, Codignola, Valitutti, Magri, Sanna, Levi Arian Giorgina, del Presidente e relatore, Ermini, e del Sottosegretario Romita, non è accolto un articolo sostitutivo presentato dai deputati Berlinguer Luigi, Scionti, Seroni e Levi Arian Giorgina inteso a prevedere che la facoltà di istituire i corsi serali per studenti lavoratori è demandata al Consiglio di amministrazione delle Università, sentiti i Senati accademici ed i Consigli di facoltà interessati; che i programmi dei suddetti corsi avranno lo stesso livello didattico e scientifico dei corsi ordinari; che gli studi, i corsi, gli esami, hanno le stesse modalità e gli stessi programmi dei corsi ordinari e che infine l'insegnamento sarà svolto dal personale docente dell'Università, mentre a carico dei bilanci universitari sarà prevista una particolare retribuzione per le ore di attività didattica serale effettivamente svolte.

È, invece, accolto l'articolo aggiuntivo presentato dai deputati Codignola ed altri, che, ulteriormente riformulato dal deputato Codignola e dal Presidente Ermini, risulta approvato nella seguente formulazione:

ART. 30 *bis*.

(Corsi serali per studenti lavoratori)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e del Lavoro e della previdenza sociale, sentita una Commissione costituita con le modalità di cui all'art. 22*bis*, secondo comma, un decreto avente valore di legge ordinaria sulla istituzione di corsi serali per studenti lavoratori.

Il decreto di cui al precedente comma dovrà ispirarsi ai seguenti criteri:

a) la proposta dell'istituzione dei corsi spetterà alle singole Facoltà;

b) i programmi dovranno avere lo stesso livello didattico e scientifico dei corsi normali e gli studi quella maggiore durata che sarà necessaria per lo svolgimento completo dei corsi; gli esami si svolgeranno nelle stesse sessioni e con le stesse modalità dei corsi normali;

c) potranno chiedere di essere immatricolati ai corsi serali coloro che, in possesso dei prescritti titoli di ammissione, dimostrino di essere soggetti a rapporto di impiego o di lavoro o di esercitare continuativamente una attività lavorativa in proprio;

d) gli insegnamenti dei corsi serali saranno impartiti dal personale docente di ruolo e da professori incaricati, retribuiti, a carico dei bilanci universitari, in proporzione al numero delle ore serali di lezione effettivamente svolte;

e) gli studenti lavoratori saranno tenuti agli obblighi previsti per gli studenti iscritti ai corsi normali in quanto applicabili e usufruiranno di agevolazioni dirette a favorire l'adempimento dei loro doveri di studio.

Successivamente è preso in esame l'articolo 31, concernente l'istituzione della laurea abilitante allo insegnamento nella scuola media.

Dopo interventi dei deputati: Magri, Valitutti, Scionti, Sanna, Berlinguer Luigi, del Presidente e relatore, Ermini, e del Sottosegretario Romita, è accolto un emendamento sostitutivo dell'articolo, presentato dai deputati Magri, Codignola, Rosati e Franceschini, mentre non risulta accolto un sub emendamento Valitutti, inteso a sopprimere il penultimo comma dell'articolo sostitutivo, concernente l'integrazione della Commissione di esami di laurea con la presenza di un preside e di un insegnante di ruolo della scuola secondaria statale, nominati dal Ministro della pubblica istruzione.

L'articolo 31 risulta, quindi, approvato, nel seguente testo:

ART. 31.

(Istituzione della laurea abilitante all'insegnamento nella scuola media).

Fino a quando non sarà stata emanata la legge di riforma delle norme per la preparazione e il reclutamento del personale insegnante delle scuole secondarie, le Facoltà di lettere e filosofia, lingue e letterature straniere, magistero, scienze matematiche fisiche e naturali, e l'Istituto universitario orientale di Napoli, sono autorizzati a conferire, nelle

rispettive competenze, diplomi di laurea ai quali sarà attribuito valore abilitante all'insegnamento nella scuola media per le seguenti cattedre indicate nella Tab. A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063:

- italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia;
- lingua straniera;
- matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali.

Coloro i quali aspirano ad ottenere il predetto diploma di laurea con valore abilitante, dovranno:

a) seguire un piano di studi, che comprenda nel quarto anno insegnamenti di scienze dell'educazione;

b) frequentare un quinto anno di corso destinato a tirocinio guidato nella scuola media e a connesse esercitazioni di seminari a fini didattici.

Un comitato interfacoltà, presieduto presso ciascun ateneo dal Rettore e formato dai Presidi delle facoltà interessate e da docenti prescelti dalle facoltà stesse, provvederà alla istituzione dei predetti corsi e a fissare le condizioni di ammissione degli aspiranti, nel numero che sarà anno per anno stabilito dal Ministro della pubblica istruzione.

I docenti prescelti ai sensi del precedente comma cureranno il regolare svolgimento dell'attività didattica nel quinto anno di corso.

Le norme generali per il tirocinio guidato saranno fissate dal Ministro della pubblica istruzione, sentita la prima e seconda sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, e saranno attuate in base ad accordi tra il Comitato interfacoltà predetto e il Provveditore agli Studi competenti per sedi.

Ai fini del presente articolo la Commissione per gli esami di laurea è integrata con un preside e un insegnante di ruolo di scuola secondaria statale nominati dal Ministro della pubblica istruzione.

Sempre ai fini del presente articolo, le facoltà di scienze matematiche e fisiche naturali predisporranno un apposito piano di studi comprendente tutte le discipline che il futuro docente sarà chiamato ad insegnare.

Un ampio dibattito ha, quindi, luogo sull'articolo 33, relativo alla istituzione, presso il Ministero della pubblica istruzione, del Consiglio nazionale universitario, organo di coordinamento delle autonomie universitarie e massimo organo di consulenza del Ministro della pubblica istruzione.

Dopo interventi dei deputati: Codignola, il quale illustra ampiamente un emendamento sostitutivo dell'articolo in esame, presentato unitamente ai deputati Magri, Rosati, Finocchiaro, Franceschini e Moro Dino; Berlinguer Luigi e Valitutti, i quali esprimono varie perplessità sull'articolo sostitutivo e preannunciano il voto contrario dei rispettivi gruppi sullo stesso, Rosati, del Presidente e relatore, Ermini, nonché del Sottosegretario Romita, non risultano accolti tre sub emendamenti presentati dai deputati Berlinguer Luigi, Seroni e Scionti, dei quali il primo è inteso a prevedere i compiti del Consiglio nazionale universitario, previsto come organo che presiede al collegamento fra le Università con il fine di curarne l'armonico sviluppo, nonché come organo di consulenza e di proposta per gli organi dello Stato in materia di ordinamento degli studi, di ricerca scientifica, di programma di finanziamento e di sviluppo dell'istruzione superiore nell'ambito del programma generale di sviluppo dell'Università. Il secondo prevede la composizione del Consiglio stesso (25 rappresentanti delle Università, 15 rappresentanti del Parlamento, 5 rappresentanti dei sindacati e 5 esperti di politica economica) e la durata in carica dei suoi componenti, mentre il terzo prevede la istituzione delle diverse sezioni del Consiglio, la loro composizione, nonché i loro compiti specifici.

L'emendamento sostitutivo dell'articolo 33, ulteriormente riformulato su proposta del deputato Codignola, risulta infine approvato nella seguente formulazione:

ART. 33.

(Consiglio Nazionale Universitario)

È istituito presso il Ministero della pubblica istruzione il Consiglio Nazionale Universitario, organo di coordinamento delle autonomie universitarie e massimo organo di consulenza del Ministro della pubblica istruzione.

Il Consiglio Nazionale Universitario si compone di 143 membri, di cui 73 professori universitari di ruolo, 21 professori aggregati, 12 professori incaricati liberi docenti, 12 assistenti di ruolo che non siano incaricati esterni, 10 studenti regolarmente iscritti a uno dei due ultimi anni di corso. Fanno altresì parte del Consiglio un rappresentante del CNEL, uno del CNR, uno rispettivamente per i Ministeri del bilancio, del tesoro e della ricerca scientifica; dieci designati dal Ministro della pubblica istruzione. Qualora fra

i membri elettivi non ne risultino almeno quattro a rappresentare le Università libere, il Ministro ha la facoltà di designare fino a un massimo di quattro dei dieci membri da lui scelti, ad integrare tale rappresentanza.

I professori universitari di ruolo, i professori aggregati, i professori incaricati e gli assistenti sono eletti dalle rispettive categorie. Gli studenti vengono eletti da un collegio elettorale costituito dagli studenti membri dei Consigli di Facoltà anche fuori del loro ambito.

Sono organi del Consiglio Nazionale Universitario:

1) l'Assemblea generale;

2) la Giunta esecutiva;

3) il Presidente del Consiglio Nazionale Universitario;

4) i Comitati Universitari di settore;

5) i Comitati di facoltà;

L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno per discutere il consuntivo dell'attività svolta ed il preventivo di lavoro per l'anno successivo; in sessione straordinaria, per iniziativa della Giunta esecutiva o di almeno due quinti dell'Assemblea.

La Giunta esecutiva è costituita dal Presidente del Consiglio Nazionale Universitario, che la presiede, eletto dall'Assemblea per un biennio, salvo conferma e dai Presidenti dei Comitati, eletti annualmente, salvo conferma. Saranno, comunque, rappresentate tutte le categorie universitarie di cui al secondo comma.

I Comitati universitari di settore raggruppano i membri impegnati in settori di lavoro e di ricerca eguali od affini e si occupano particolarmente dello studio dei problemi di organizzazione dell'insegnamento e di ricerca scientifica per settore nell'ambito universitario; i Comitati di facoltà raggruppano i membri in ragione della loro appartenenza alle varie Facoltà, eventualmente riunite, e si occupano particolarmente dello studio dei problemi attinenti alla organizzazione dell'insegnamento per Facoltà. Ogni membro del Consiglio Nazionale Universitario fa parte contemporaneamente di un Comitato di settore e di un Comitato di facoltà. Possono riunirsi, per lo studio dei problemi comuni, più Comitati. Il lavoro dei Comitati viene coordinato dalla Giunta esecutiva.

Il Comitato Nazionale Universitario dura in carica quattro anni. È vietata la elezione del Comitato Nazionale Universitario per più di due volte immediatamente consecutive.

Nella prima applicazione della presente legge, il Consiglio Nazionale Universitario sa-

rà eletto, per quanto riguarda i professori di ruolo, dalle Facoltà. Gli studenti saranno nominati dal Ministro entro una rosa di nomi designata dall'UNURI. I professori di ruolo eleggeranno sette professori per le Facoltà di cui alla lettera a) dell'allegato prospetto, tre per quelle di cui alla lettera b), uno per quello di cui alla lettera c). Ogni elettore disporrà di due voti, uno nell'ambito della propria Facoltà, uno al di fuori di essa. Gli aggregati, gli incaricati e gli assistenti di ruolo formeranno altrettanti collegi nazionali, rispettivamente.

La sessione del Consiglio Nazionale Universitario eletta coi criteri di cui al precedente comma avrà la durata di due anni, e provvederà, oltre ai propri compiti istituzionali, a determinare i raggruppamenti di discipline secondo i quali si dovrà procedere stabilmente alla elezione dei membri del Consiglio, i criteri idonei ad assicurare comunque la presenza di un rappresentante di professori di ruolo per ogni sede universitario, le modalità di funzionamento interno e di autoconvocazione.

La prima elezione coi criteri dettati dal Consiglio Nazionale Universitario sarà indetta con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, su parere conforme dello stesso Consiglio Nazionale Universitario, allo scadere della prima sessione. Ogni elettore disporrà di due voti, uno per settore, l'altro per facoltà.

Al Consiglio Nazionale Universitario sono assegnate tutte le funzioni attualmente demandate alla I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, quelle previste dalla presente legge, nonché le seguenti:

1) proporre al Ministro della pubblica istruzione iniziative legislative di interesse universitario ed esprimere pareri in merito a provvedimenti legislativi sullo stesso oggetto;

2) formulare proposte in materia di coordinamento e di sviluppo degli studi e della ricerca scientifica nell'ambito universitario;

3) esprimere il proprio parere sulla assegnazione annuale dei contributi ordinari e straordinari, salvi i casi previsti da altre leggi per i contributi edilizi, per la ricerca scientifica e per l'assistenza universitaria;

4) esprimere il proprio parere sull'assegnazione delle cattedre e dei posti di aggregato e di assistente di ruolo;

5) formulare una relazione biennale sullo stato della organizzazione universitaria di insegnamento e di ricerca.

Nei casi previsti dai numeri 3) e 4) del precedente comma, i pareri saranno espressi dalla Giunta, sentiti i Comitati di competenza.

Il regolamento interno del Consiglio Nazionale Universitario stabilisce le rispettive attribuzioni di competenza fra l'Assemblea generale e i Comitati di settore.

Il Consiglio Nazionale Universitario entrerà in funzione entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge. Alla medesima data, decadrà dalle sue funzioni la I Sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione; tali funzioni saranno nella stessa data assorbite dal Consiglio Nazionale Universitario.

Tutti gli atti del Consiglio Nazionale Universitario sono pubblici, e devono essere riprodotti in apposito bollettino ufficiale.

La Commissione, dopo aver deliberata la soppressione dell'articolo 37, concernente il regolamento per l'attuazione della legge, in accoglimento di un emendamento Codignola Magri, passa ad esaminare un articolo aggiuntivo 37-bis, presentato dai deputati Codignola, Rosati, Magri, Franceschini e Finocchiaro, inteso a normalizzare la materia del rinnovo delle cattedre. (9)

Dopo interventi dei deputati: Codignola, Berlinguer Luigi, del Presidente e relatore, Ermini, e del Sottosegretario Romita, non sono accolti due emendamenti presentati dai deputati Berlinguer Luigi, Seroni e Scionti intesi ad anticipare di un anno l'anno scolastico previsto nel primo e nel secondo comma dell'articolo aggiuntivo ai fini del rinnovo delle cariche di Rettori e di Presidi di facoltà.

L'articolo 37-bis risulta invece approvato nella seguente formulazione:

ART. 37-bis.

(Rinnovo delle cariche)

All'inizio dell'anno accademico 1969-70 si provvederà a rinnovare tutte le cariche di Rettori e di Preside di facoltà secondo le norme della presente legge.

A tal fine sono prorogati nella carica i Rettori e i Presidi di facoltà il cui mandato venga a scadere anteriormente al 1° novembre 1969.

Nell'eventualità che si renda vacante prima di tale data la carica di Rettore o di Preside di facoltà, si provvederà alle nuove elezioni non appena costituiti gli organi elettorali nella composizione prevista dalla pre-

sente legge. Nel frattempo le funzioni saranno assolte, rispettivamente, dal Preside di facoltà più anziano o dal professore di ruolo più anziano della facoltà.

Succeivamente, dopo interventi dei deputati: Codignola, Magri, Berlinguer Luigi, del Presidente e relatore, Ermini, e del Sottosegretario Romita, è approvato il seguente articolo aggiuntivo, presentato dai deputati Codignola e Magri, ulteriormente riformulato su proposta del deputato Magri (non risulta invece accolto un sub emendamento Berlinguer Luigi, Seroni e Scionti, inteso a sopprimere l'ultima parte dell'articolo stesso, in ordine all'eccezione in esso prevista):

« Le deliberazioni conclusive degli organi collegiali universitari sono pubbliche, salvo che non sia diversamente disposto volta per volta nell'interesse dell'Università, dalla maggioranza degli organi stessi ».

Approvata, infine, la tabella annessa, prevista dall'articolo 33, in un nuovo testo, la Commissione delibera di dare mandato al relatore di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il deputato Berlinguer Luigi preannuncia, a nome del suo Gruppo, la presentazione di una relazione di minoranza.

Fatta salva la consueta riserva di coordinamento del testo, il Presidente Ermini chiama a far parte del Comitato dei nove, oltre al relatore, i deputati: Codignola, Finocchiaro, Magri, Rosati, Berlinguer Luigi, Seroni, Valitutti e Giugni Lattari Jole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1967, ORE 17,25. — *Presidenza del Presidente*, ERMINI. — Intervengono il Ministro della pubblica istruzione Gui e il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Badaloni Maria.

DISEGNO DI LEGGE:

« Impiego di insegnanti elementari in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4115).

Il Presidente Ermini rammenta che nella precedente seduta è stata esaurita la discussione generale ed avverte che risulta presentato, da parte dei deputati Codignola, Rampa, Borghi, Finocchiaro e Buzzi, un testo in-

tegralmente sostitutivo di quello originario, che sottopone all'esame della Commissione.

Il deputato Codignola ne illustra l'articolo 1 che recita:

« Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici, dopo almeno 4 anni di servizio di ruolo, possono essere assegnati ad attività parascolastiche compatibili con la dignità della funzione docente, nei limiti numerici e con l'osservanza delle norme di cui alla presente legge ».

Contro il disposto dell'articolo, considerato tale da implicare una dispersiva disseminazione di personale che lo Stato forma per la specifica finalità dell'insegnamento, si pronuncia il deputato Seroni.

Dopo gli interventi del deputato Rampa — che sostituisce il relatore Buzzi — e del Sottosegretario Badaloni, il deputato Seroni chiede la votazione a scrutinio segreto su un emendamento soppressivo da lui presentato.

Il Presidente Ermini, — constatato che la richiesta è debitamente appoggiata — indice la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Seroni, che non è accolto.

Poiché anche un emendamento subordinato Seroni, tendente a sopprimere il riferimento ai direttori didattici ed agli ispettori scolastici, non è accolto dalla Commissione, risulta approvato l'articolo 1 del nuovo testo.

L'articolo 2, che disciplina l'assegnazione degli insegnanti elementari agli ispettorati scolastici ed alle direzioni didattiche, è approvato anch'esso nel nuovo testo, con una integrazione proposta dal deputato Seroni per stabilire che deve esserci un previo accertamento della funzionalità dimostrata e dei titoli posseduti, e dopo esplicite assicurazioni del rappresentante del Governo, nel senso che resta fermo il requisito dei 4 anni di servizio di ruolo.

Gli articoli 3 e 4 che disciplinano l'assegnazione di insegnanti elementari presso, rispettivamente, i patronati scolastici e presso gli istituti magistrali statali per le esercitazioni didattiche, sono approvati nel nuovo testo predisposto, con modificazioni formali proposte dal deputato Rampa.

L'articolo 5, che prevede l'assegnazione di insegnanti elementari ordinari del ruolo normale e direttori didattici per esercitazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia, nonché per attività di sperimentazione didattica, di assistenza e di vigilanza sanitaria, di servizio sociale e scolastico, nonché per attività presso il centro di sussidio audiovisivi, per attività scolastiche integrative, e per attività

connesse alla rieducazione di minorenni, è approvato — sempre nel nuovo testo — dopo che il deputato Seroni rinuncia agli emendamenti presentati, in presenza delle assicurazioni fornite dal rappresentante del Governo e di una modificazione introdotta su proposta dei deputati Rampa e Codignola per precisare che si tratta pur sempre di esercitazioni e di attività svolte alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione.

Quanto all'articolo 6 che — nel nuovo testo — prevede che l'assegnazione ha la durata di un quinquennio e può essere rinnovata, il deputato Seroni chiede la votazione a scrutinio segreto su un emendamento Bronzuto che prevede invece la durata di un triennio per gli insegnanti assegnati presso i patronati scolastici, ed esclude comunque che la assegnazione possa essere rinnovata.

Il Presidente Ermini — constatato che la richiesta è debitamente appoggiata — indice la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Bronzuto, che non è accolto; risulta successivamente approvato l'articolo 6 nel nuovo testo con modifiche formali proposte dal deputato Rampa.

Anche l'articolo 7, che disciplina la compilazione delle graduatorie per le assegnazioni, è approvato dalla Commissione nel nuovo testo predisposto, ulteriormente perfezionato a seguito dell'introduzione di emendamenti formali proposti dal deputato Rampa.

Ha quindi luogo un'ampia discussione, alla quale partecipano i deputati Rampa, Seroni, Codignola, Pitzalis, il Sottosegretario Badaloni ed il Ministro Gui, sull'articolo 8, che disciplina il collocamento — a domanda — fuori ruolo, degli insegnanti elementari, dei direttori didattici e degli ispettori scolastici che prestano servizio presso gli uffici dei provveditorati agli studi e del Ministero della pubblica istruzione o presso altre Amministrazioni statali.

Un emendamento Seroni, tendente a sopprimere la parola « permanentemente », riferita a questo collocamento fuori ruolo, e sul quale il proponente insiste anche dopo che il rappresentante del Governo ha ribadito il carattere « ad esaurimento » della normativa proposta, non è accolto dalla Commissione.

L'articolo è quindi approvato con un emendamento aggiuntivo Pitzalis che precisa come i posti e le sedi corrispondenti al personale collocato fuori ruolo debbano essere considerati vacanti e disponibili.

Un emendamento aggiuntivo Seroni, che introdurrebbe l'impegno per il Ministro del-

la pubblica istruzione a presentare — entro il 30 settembre 1967 — un disegno di legge relativo alla revisione delle dotazioni organiche dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, dei Provveditorati e delle direzioni didattiche, è convertito in un ordine del giorno (anche su sollecitazione del Presidente Ermini, che fa valere l'inopportunità di prestare veste legislativa a tale impegno) che ottiene l'assenso esplicito del Ministro Gui e che risulta firmato dai deputati Codignola, Finocchiaro, Moro Dino, Della Briotta, Rosati, Borghi, Caiazza e Pitzalis.

Un altro emendamento aggiuntivo Mitterdorfer, relativo al personale interessato della provincia di Bolzano, è ritirato dal proponente, a fronte di esplicita assicurazione del Ministro Gui che di esso si terrà conto in sede amministrativa.

Il Presidente Ermini, quindi, in conseguenza delle difficoltà che presenta il successivo articolo 9 (relativo agli Enti ed ai Sindacati ammessi a stipulare con il Ministero della pubblica istruzione apposite convenzioni per avvalersi di insegnanti ordinari di ruolo normale, di direttori didattici e di ispettori scolastici), e della conseguente necessità di sottoporlo ad ulteriore, accurata meditazione, rinvia alla seduta di domani il seguito della discussione del provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,15.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1967, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Intervengono il Ministro dei lavori pubblici, Mancini e il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

PROPOSTA DI LEGGE:

BRANDI: « Acquisto di case da parte dell'INCIS con le somme ricavate dall'alienazione di alloggi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni » (3981).

Il Relatore Carra riferisce favorevolmente sulla proposta di legge, rilevando che attraverso l'utilizzazione dei fondi ricavati dalla alienazione degli alloggi, l'INCIS potrà più rapidamente far fronte ai suoi compiti istituzionali, evitando anche le conseguenze negative derivanti dall'erosione del potere d'acquisto della moneta, e conclude preannunciando un emendamento diretto a stabilire

che una parte dei fondi suddetti saranno utilizzati dall'INCIS per l'acquisizione di aree edificabili.

Intervengono i deputati: Cianca, che si dichiara contrario alla proposta di legge, in quanto la sua approvazione contrasterebbe con ogni istanza diretta alla programmazione degli interventi nel settore abitativo, non introducendosi inoltre alcuna garanzia in ordine al reimpiego delle somme che in tal modo verrebbero erogate dall'INCIS nell'attività edilizia, e preannunzia che la sua parte politica si riserva di richiedere la remissione all'Assemblea della proposta di legge; Guariento, che si dichiara contrario all'approvazione della proposta di legge, e Terranova Corrado, che dichiara di condividere le finalità cui il provvedimento è diretto e preannunzia la presentazione di un emendamento diretto a stabilire che le somme ricavate dall'INCIS dall'alienazione di alloggi debbono essere anche utilizzate per la formazione di demani di aree da parte dell'Ente.

Su proposta del Presidente Alessandrini, dopo l'intervento del deputato Todros e del Relatore Carra, la Commissione delibera quindi di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

RIPAMONTI ed altri: « Modifica dell'articolo 5 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito con modificazioni nella legge 28 settembre 1966, n. 749 » (3928).

Il Relatore Degan riferisce favorevolmente sulla proposta di legge preannunciando un emendamento sostitutivo dell'articolo unico diretto a far riferimento, per quanto concerne la determinazione dell'indennità di espropriazione, all'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Messina.

Intervengono i deputati: Todros, che propone un emendamento inteso a stabilire che nella determinazione dell'indennità di espropriazione si prescinde dagli incrementi di valore dipendenti, direttamente o indirettamente, dalla formazione e attuazione dei piani regolatori, e Baroni, che rileva che il problema posto dal deputato Todros potrà essere più opportunamente risolto sul piano generale, date anche le limitate finalità cui è volta la proposta di legge in discussione.

Il Ministro dei lavori pubblici Mancini rileva la necessità di affrontare il problema che forma oggetto dell'emendamento presentato dal deputato Todros in sede di eventuali

modifiche da apportare alla legge 18 aprile 1962, n. 167 ed invita la Commissione ad approvare la proposta di legge.

Intervengono il Relatore Degan, che si dichiara contrario all'emendamento presentato dal deputato Todros in relazione alle limitate finalità del provvedimento in discussione e dichiara di ritirare l'emendamento proposto al fine di affrontare su un piano più generale tutta la complessa problematica della determinazione dell'indennità di espropriazione, ed il deputato Todros, che ritira l'emendamento proposto auspicando la revisione della legge n. 167 e delle modifiche ad essa successivamente apportate, tenendo anche conto dei risultati cui perverrà la Commissione al termine dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della legge stessa.

L'articolo unico della proposta di legge viene quindi votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

SANTI ed altri: « Estensione della legge 24 luglio 1961, n. 729, alla concessione per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Fornovo-Pontremoli accordata ai sensi della legge 21 maggio 1955, e concessione del prolungamento di tale autostrada per il collegamento all'autostrada del Sole e a quella Tirrenica » (3775).

Il Presidente Alessandrini, in assenza del Relatore, riferisce ampiamente sulla proposta di legge illustrando le ragioni che consigliano la sua approvazione, con gli emendamenti suggeriti dalla V Commissione.

Il Ministro dei lavori pubblici, Mancini, si dichiara favorevole all'approvazione della proposta di legge.

La Commissione approva quindi gli articoli della proposta di legge con gli emendamenti agli articoli 2 e 3 proposti dalla V Commissione.

Il deputato Busetto preannunzia l'astensione della sua parte politica nella votazione della proposta di legge, motivando l'astensione stessa in base alla considerazione della utilità dell'opera che si intende realizzare, pur nel quadro generale del fallimento della politica autostradale, e sollecita una particolare attenzione della Commissione sui problemi della viabilità e delle infrastrutture.

Il deputato Curti Ivano dichiara il suo voto favorevole sulla proposta di legge, pur rilevando che l'opera da realizzare non fu erroneamente inclusa fin dall'inizio tra le

autostrade da affidare in concessione alla apposita società costituita dall'I.R.I., ciò che ha provocato ritardi e maggiori costi nella costruzione.

Il deputato Cottone preannuncia il voto favorevole della sua parte politica sulla proposta di legge.

Il deputato Carra preannuncia il voto favorevole della sua parte politica sulla proposta di legge in quanto il tronco autostradale da realizzare incide favorevolmente sulle possibilità di sviluppo della zona attraversata e si inserisce validamente nel coordinamento della rete autostradale.

Il deputato Achilli preannuncia il voto favorevole della sua parte politica sulla proposta di legge, richiamando nel contempo l'esigenza di un'attenta verifica delle richieste di costruzione di nuove autostrade che si sono rilevate strumento non determinante ai fini dello sviluppo economico delle zone attraversate.

Il deputato Santi sottolinea l'importanza economica dell'opera da realizzare e fa rilevare che la società concessionaria è formata in grande maggioranza da enti locali.

La proposta di legge è quindi votata a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvata.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 » (*Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3669-B).

In assenza del Relatore il Presidente Alessandrini riferisce sulle modifiche apportate dal Senato al testo già approvato dalla Camera.

Intervengono i deputati Todros, Baroni ed Achilli, che sottolineano che la modifica apportata dal Senato all'articolo 10 ha solo carattere formale e non introduce alcuna modifica sostanziale al testo dell'articolo stesso già approvato dalla Camera.

La Commissione approva quindi le modifiche apportate dal Senato a vari articoli del disegno di legge.

Il deputato Terranova Corrado dichiara che si asterrà nella votazione del disegno di legge in quanto durante la discussione al Senato non sono stati apportati al provvedimento le modifiche auspicabili, rivestendo gli emendamenti introdotti solo carattere formale.

Il deputato Achilli preannuncia il voto favorevole della sua parte politica sul disegno

di legge, auspicando il sollecito esame del disegno di legge avente ad oggetto la nuova disciplina urbanistica.

Il disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1967, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio, Picardi.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi » (3757);

MARZOTTO: « Modificazioni alla legge 5 febbraio 1934, n. 305, per quanto concerne le tolleranze sui titoli dei metalli preziosi » (1559);

LENTI ed altri: « Produzione e commercio dei metalli preziosi e loro lavorati. Regolamentazione dei titoli e dei marchi di identificazione » (2550).

Il Presidente Giolitti comunica di aver ricevuto dalla IV Commissione Giustizia una richiesta di proroga per l'espressione del relativo parere, ovviamente di particolare importanza e significato per quanto riguarda la materia delle sanzioni penali.

La discussione è quindi rinviata alla prossima seduta.

PROPOSTE DI LEGGE:

SERVELLO ed altri: « Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio » (199);

CURTI AURELIO e AGOSTA: « Disciplina della professione di agente e rappresentante dell'industria e del commercio » (328);

ARMATO ed altri: « Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio » (539);

SANTI: « Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio » (788).

Su richiesta del Sottosegretario Picardi — che tuttavia conferma la volontà del Governo di avviare a soluzione l'annoso problema — l'esame del testo unificato predisposto dal relatore Baldani Guerra è rinviato alla prossima seduta.

Lo stesso relatore Baldani Guerra coglie l'occasione per ribadire la volontà della Commissione di portare a termine l'iter del disegno di legge: a lui si associano, consentendo su questa posizione, i deputati Bastianelli, Ceravolo, Colleoni e Girardin.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,45.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio, Picardi.

PROPOSTE DI LEGGE:

DEGAN: « Norme per la prevenzione di infortuni derivanti da fughe di gas combustibili negli ambienti domestici » (1619);

BIMA: « Norme per la prevenzione di infortuni derivanti da fughe di gas negli ambienti domestici » (3562).

Il Sottosegretario Picardi chiede un breve rinvio dell'inizio dell'esame delle proposte di legge in titolo, comunicando che il Governo ha pronto per la presentazione alle Camere un disegno di legge che si propone di risolvere il problema della sicurezza degli ambienti domestici in materia di fughe di gas, di cui chiederà l'abbinamento con le proposte di legge stesse.

Dopo che la onorevole Titomanlio Vittoria comunica il suo proposito di presentare una proposta di legge di analogo contenuto, i relatori Cervone e Colleoni dichiarano il loro consenso alla richiesta di rinvio.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, che ha istituito l'Ente nazionale idrocarburi » (4202) (*Parere alla V Commissione*).

Il Presidente Giolitti, rifatta la storia della questione procedurale provocata dal voto della Commissione nella precedente seduta e sostenuta nelle diverse sedi, dà comunicazione della lettera pervenutagli dal Presidente della Camera che assegna, in deroga alle tassative disposizioni del Regolamento, una proroga di otto giorni, a partire dal 22 luglio, al fine di consentire alla Commissione l'espressione del parere.

Successivamente, il deputato Biaggi Nullo chiede il rinvio della discussione alle prime ore del pomeriggio per consentire al suo gruppo una ulteriore valutazione del conte-

nuto e della portata del disegno di legge in titolo.

Dopo interventi dei deputati Bastianelli, Ceravolo e Mussa Ivaldi, la Commissione decide di sospendere i suoi lavori sino alle ore 12.

(*La seduta sospesa alle ore 10,10 è ripresa alle ore 12,20*).

Il Relatore Merenda, riassumendo la discussione di merito già svolta in Commissione nella precedente seduta, annuncia di aver fatto proprie, nella formulazione del parere, le preoccupazioni espresse da quasi tutti gli intervenuti in ordine alla necessità del coordinamento della politica energetica nazionale fra i diversi organismi pubblici e semipubblici operanti nel settore dell'energia, sotto il controllo del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Dopo interventi dei deputati Mussa Ivaldi ed Helfer, che sottolineano ancora la necessità di detto coordinamento e dell'efficacia dei controlli governativi sugli enti economici pubblici, la Commissione fa proprio, nel seguente testo, lo schema di parere predisposto dal Relatore Merenda:

« La XII Commissione Industria, esaminato il disegno di legge n. 4202 " Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, che ha istituito l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) », esprime il suo parere sostanzialmente favorevole, raccomandando però alla Commissione Bilancio, competente in via primaria, di precisare in maniera non equivoca i limiti entro i quali l'Eni dovrà svolgere i nuovi compiti istituzionali e le modalità da osservare per evitare pericolose e dannose sovrapposizioni di attività identiche da parte di enti di Stato o comunque sottoposti al controllo dello Stato ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,50.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1967, ORE 10,25. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Ministro per la sanità, Mariotti.

PROPOSTE DI LEGGE:

BONTADE MARGHERITA: « Norme integrative della legge 12 agosto 1962, n. 1352, recante provvidenze a favore dei farmacisti rurali » (152);

DOSI: « Provvedimenti in favore dei farmacisti rurali » (640);

BONTADE MARGHERITA: « Riforma della pianta organica delle farmacie rurali e provvidenze per l'assistenza farmaceutica nei piccoli centri » (2345);

DE MARIA ed altri: « Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico » (484);

DELFINO ed altri: « Modificazioni al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, per quanto concerne le farmacie » (883);

MESSINETTI ed altri: « Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico » (898);

STORTI ed altri: « Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e alle altre disposizioni di legge riguardanti l'apertura e l'esercizio delle farmacie » (925);

BOZZI ed altri: « Nuove norme sull'esercizio farmaceutico » (1087);

DE MARIA: « Estensione ai mutilati e invalidi civili dei benefici di cui alla legge 25 giugno 1956, n. 587, nei concorsi per il conferimento delle farmacie » (2142).

Il Presidente ricorda che nella scorsa seduta la Commissione aveva approvato all'articolo 17 il principio secondo il quale al contributo previsto per le farmacie rurali avessero diritto anche quelle ubicate in località stazioni di cura e di soggiorno riservandosi di formulare un preciso emendamento.

Fa presente che l'onorevole Usvardi ha presentato in merito il seguente emendamento: « ed ai titolari delle farmacie rurali ubicate in località dichiarate stazioni di cura e di soggiorno ». Posto ai voti l'emendamento è approvato.

L'onorevole Usvardi ripropone il problema della discussione del testo approvato dal Senato sulle farmacie rurali e chiede di sentire in proposito l'opinione del Governo.

Il Presidente ricorda che la Commissione, nella seduta del 12 luglio, dopo che egli aveva fatto rilevare che ove la Commissione stessa avesse iniziato l'esame degli articoli si sarebbe preclusa la possibilità di abbinare alla discussione in corso quella sul disegno di legge governativo che stava per essere approvato dal Senato, deliberò di passare all'esame

degli articoli ed approvò l'articolo 1 del testo del Comitato ristretto manifestando così espressamente la sua volontà di continuare a discutere i provvedimenti all'ordine del giorno sulla base del testo predisposto dal Comitato ristretto.

D'altra parte la Commissione ha anche approvato successivamente alcuni articoli riguardanti le farmacie rurali, sicché non potrebbe ora ritornare sulle proprie decisioni. Ricorda altresì che già da quando la Commissione iniziò l'esame delle proposte e nominò un Comitato ristretto deliberò di portare a termine sia il problema delle farmacie rurali, sia quello delle farmacie urbane, impegnandosi altresì ad accelerare i suoi lavori al fine di consentire l'approvazione definitiva entro la fine della legislatura.

La Commissione ha mantenuto l'impegno assunto, in quanto i suoi lavori furono portati avanti con grande solerzia e furono interrotti solo, per comune accordo, per la discussione del piano quinquennale e della riforma ospedaliera. Lo stesso Ministro poi nel comunicare alla Commissione l'avvenuta presentazione al Senato del disegno di legge stralcio concernente le farmacie rurali dichiarò di non aver nulla in contrario a che quel provvedimento non venisse discusso, a condizione che la Commissione ultimasse al più presto l'approvazione delle norme concernenti le farmacie urbane e rurali insieme.

L'onorevole Usvardi prende atto dei chiarimenti forniti dal Presidente e dichiara che il suo gruppo è disponibile per discutere la trasferibilità *una tantum*. Chiede quindi il rinvio della discussione ad altra seduta.

Il Ministro Mariotti desidera fare anch'egli la storia dell'*iter* dei provvedimenti in discussione. Ricorda che il Governo accettò, nonostante avesse preparato un disegno di legge in materia, la discussione sulle proposte di iniziativa parlamentare, in quanto aveva ritenuto che su di esse vi fosse l'unanime consenso di tutti i gruppi. Ricorda altresì che della presentazione al Senato del disegno di legge sulle farmacie rurali informò il Presidente della Commissione aggiungendo che ove le proposte di legge in discussione alla Commissione della Camera fossero andate avanti, non avrebbe insistito per l'approvazione del disegno di legge. Successivamente, tenuto conto delle difficoltà incontrate nell'approvare il provvedimento generale si era giunti ad un accordo per stralciare solo la parte concernenti le rurali. Al punto in cui si è arrivati il Ministro invita

la Commissione a considerare che esistono in Italia 3 mila comuni senza farmacie, che l'accordo sulla trasferibilità non è ancora raggiunto e che i lavori del Senato sono tali da non consentire in autunno l'eventuale approvazione della legge, per cui si corre il rischio di arrivare alla scadenza dell'esercizio finanziario senza che la legge sia approvata con la conseguenza di far decadere la copertura finanziaria. Di fronte a questa situazione la Commissione deve assumere le sue responsabilità, pertanto al fine di evitare che il Governo sia costretto a chiedere la remissione in Aula dei provvedimenti in discussione è preferibile il rinvio della discussione.

L'onorevole Lattanzio contesta che vi sia stato mai un accordo per approvare solo la parte concernente le farmacie rurali: la Commissione si è sempre espressa unanimemente per la soluzione di ambedue i problemi.

Si dichiara d'accordo sulla richiesta di rinvio dell'onorevole Usvardi anche perché non sussistono i motivi d'urgenza prospettati dal Ministro, avendo davanti a sé la Commissione 5 mesi di tempo per lavorare. E da considerare anche il fatto che le posizioni dei gruppi di maggioranza sul problema della trasferibilità sono molto più vicine di quanto non si pensi. Tiene però a precisare che il suo accordo sul rinvio è subordinato al fatto che tale rinvio lasci impregiudicata la situazione; ma ove si tentasse il rinvio in Aula della parte concernente le farmacie urbane il suo gruppo chiederebbe immediatamente il rinvio in Aula anche dei provvedimenti concernenti le rurali.

L'onorevole Monasterio ricorda come la sua parte sia stata sempre promotrice della necessità di affrontare e risolvere sollecitamente il problema delle farmacie nella sua globalità. Mette in evidenza come le complicazioni attuali siano sorte solo per l'iniziativa del Governo di presentare il disegno di legge al Senato, che il suo gruppo ha sempre deplorato. Sul piano procedurale egli afferma che, secondo quanto chiarito dal Presidente nella seduta del 12 luglio, la Commissione può, ma non è obbligata, a rifiutare l'abbinamento.

Nel merito ricorda che il Governo, da principio contrario ad ogni forma di trasferibilità, in un secondo momento ha optato per una trasferibilità *una tantum*. Su questo problema e su altri aspetti fondamentali della legge quali le piante organiche e la prelazione da parte dei comuni si sono

formate delle maggioranze ibride concretando un fatto politico di estrema gravità, che non può fermarsi nell'ambito della Commissione. La sua parte è d'accordo per il rinvio, ma ove il problema generale non potesse essere risolto oppure si addivenisse all'approvazione dello stralcio, il suo gruppo si batterebbe per l'approvazione dei provvedimenti concernenti le farmacie rurali prima della fine della legislatura.

Incidentalmente fa presente che per una svista non sono stati inclusi fra i farmacisti che possono concorrere alle farmacie i farmacisti ospedalieri. Di questa questione marginale egli ritiene si possa discutere in altra occasione.

L'onorevole Capua ritiene che sul problema delle farmacie si sia parlato troppo e da troppo tempo senza che i gruppi abbiano chiarito il loro pensiero. Non esiste neanche, a suo avviso, un chiaro pensiero del Governo, altrimenti non si spiegherebbe l'atteggiamento contrastante dei due gruppi di maggioranza. Il problema della trasferibilità, poi a suo avviso è molto chiaro e qualsiasi altra discussione sull'argomento sarebbe del tutto inutile, la Commissione non deve far altro che adottare una deliberazione. Né gli sembra valida l'affermazione del Ministro secondo la quale, se non si approva la legge, decade la copertura finanziaria, in quanto la legge non va avanti proprio per gli ostacoli frapposti dal Ministro. A suo avviso il trasferimento della legge in Aula squalificherebbe la Commissione e a questo proposito ricorda che tutti i gruppi espressamente si sono impegnati a non chiedere la remissione in Assemblea. Se il Ministro oggi a tale strumento regolamentare dovesse ricorrere si troverebbe in contrasto anche con i suoi colleghi di gruppo.

Per tutte queste considerazioni si dichiara contrario al rinvio della discussione.

L'onorevole Delfino dichiara che, se l'onorevole Usvardi ha inteso chiedere una sospensione, questa è improponibile e fa rilevare come il termine di rinvio sia impreciso. Ritiene poi che allo stato della discussione un abbinamento del disegno di legge governativo sia impossibile avendo già la Commissione approvato alcuni articoli. D'altra parte se la preoccupazione del Governo è quella di assicurare il contributo alle farmacie rurali ciò anche senza l'approvazione di questa legge, è possibile dal momento che i fondi sono stati reperiti, in quanto si può ricorrere alla legge Bontade già approvata che non è stata finora applicata appunto per mancanza di fondi.

L'onorevole Scarpa propone, per superare le difficoltà di tenere un'altra seduta nella giornata di domani nella quale mettere all'ordine del giorno solo il testo pervenuto dal Senato, non essendovi, a suo avviso, alcuna preclusione in tal senso.

Il Presidente ribadisce che la Commissione deliberando il passaggio all'esame degli articoli del testo del Comitato ristretto ha precluso ogni possibilità di abbinamento, d'altra parte ha anche approvato norme che hanno lo stesso contenuto del testo del Senato, sicché non potrebbe ora tornare sulle sue deliberazioni. Pone quindi ai voti la richiesta di rinvio Usvardi che è approvata.

Il seguito della discussione è rinviata, pertanto, ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONI RIUNITE

(I Affari costituzionali e X Trasporti)

Giovedì 27 luglio, ore 9.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Istituzione di Direzioni generali presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (3416-ter) — (Parere della V e della VI Commissione);

— Relatori: Di Primio, per la I Commissione; Fortini, per la X Commissione.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 27 luglio, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Modifica dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (4247) — Relatore: Breganze.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e Partecipazioni statali)

Giovedì 27 luglio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, che ha istituito l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) (4202) — Relatore: De Pascalis — (Parere della XII Commissione).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Giovedì 27 luglio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Impiego di insegnanti elementari in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (4115) — Relatore: Buzzi — (Parere della I e della V Commissione).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Nuove norme sulla promozione dei direttori didattici a ispettori scolastici (3749) — Relatore: Reale Giuseppe — (Parere della I Commissione).

Discussione del disegno di legge:

Incremento del ruolo organico degli ispettori scolastici (4193-bis) — Relatore: Borghi — (Parere della I e della V Commissione).

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Giovedì 27 luglio, ore 11.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

DE MARIA ed altri: Riordinamento degli Istituti Fisioterapici ospitalieri di Roma (3803) — Relatore: Bemporad,

NICOLAZZI ed altri: Norme sulla determinazione dell'organico e del trattamento eco-

nomico del personale degli Istituti Fisioterapici ospitalieri di Roma (3149) — Relatore: Cattaneo Petrini Giannina.

RELAZIONI PRESENTATE

VI Commissione (Finanze e tesoro):

Concessione di delega legislativa per la modifica e l'aggiornamento delle disposizioni legislative in materia doganale (*Approvato dal Senato*) (3577);

BIMA ed altri: Modifica all'articolo 136 della legge doganale relativamente alla responsabilità dei proprietari di mezzi di trasporto internazionali per i delitti di contrabbando commessi dai dipendenti (3627);

— Relatore: Bima.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

*Licenziato per la stampa
alle ore 2,30 di giovedì 27 luglio 1967.*